

Regolamento trasferimenti di alunni

Approvato con delibera n°4 del CdI del 29 novembre 2022

Premessa

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, in modo particolare nella scuola dell'obbligo, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate. In tal caso la Scuola deve agevolare il riorientamento dello studente, dopo aver attivato una fase di ascolto e di osservazione, oltre che gli adempimenti formali previsti dalla normativa vigente. I

Infatti, per quanto riguarda l'obbligo di istruzione, elevato a 10 anni nel 2006, il DM 139/2007 afferma che "la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (...) assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi" Vengono quindi fissate le seguenti modalità per assicurare questo diritto, nei limiti della normativa vigente.

Art. 1 Trasferimento da altro istituto equivalente

Le famiglie degli alunni possono richiedere il passaggio, che sarà preso in considerazione dal Dirigente Scolastico nei limiti della capienza delle aule, del limite numerico nell'accettazione delle domande, delle misure di sicurezza previste dalla scuola e dei parametri sulla consistenza numerica delle classi imposti dal DPR 81 del 2009.

Nelle classi che accolgono alunni con fragilità certificata non si può superato il tetto massimo di 20 alunni.

Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà

– un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente, il DS o un suo delegato per:

- analizzare la motivazione;
- attenzionare eventuali problematiche e comprendere se la decisione sia convinta;
- informare sulle modalità del passaggio;
- consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia.

– un contatto docente coordinatore della classe di accoglienza e lo studente per definire, sentiti i docenti della classe, le materie, i contenuti e le modalità di recupero degli apprendimenti per le discipline non comprese nel precedente piano di studio.

La famiglia dovrà infine richiedere il nullaosta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.

I successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di destinazione.

Art.2 Passaggi di studenti dell'istituto da una sezione all'altra

Le modalità su descritte si applicano anche nel caso di un cambiamento di indirizzo all'interno dell'Istituto. In tal caso, naturalmente, non serve il nullaosta, perché l'istituto è lo

stesso, ma sarà il Dirigente a dover concedere il passaggio, dopo aver informato, tramite i coordinatori, i docenti sia della classe di provenienza che della classe accogliente.

Art.3 Esami idoneità

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe per cui si richiede l'idoneità da conseguire al termine dell'esame.

È necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 28 giugno di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il 28 sia festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

Art.4 Idoneità con provenienza esterna

Gli esami di idoneità possono essere sostenuti anche dal candidato esterno al fine di accedere ad una classe del nostro istituto successiva a quella per cui ha l'idoneità.

Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, parreggiata o legalmente riconosciuta, prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata entro il 28 giugno di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il 28 sia festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

Art. 5 Svolgimento dell'esame di idoneità

Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione, nel mese di settembre e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo. Per gli assenti che presentino certificazione medica è possibile prevedere una sessione suppletiva, che dovrà terminare prima dell'inizio delle lezioni.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti e conseguire, al termine dell'esame, l'idoneità all'anno di corso richiesto.

In ogni caso lo studente dovrà:

- compilare una richiesta per sostenere gli esami di idoneità;
- consegnare copia della/e pagella/e della scuola di provenienza;
- consegnare i programmi svolti in tutte le discipline nella scuola di provenienza;
- ricevere indicazioni su discipline ed argomenti che saranno oggetto degli esami da sostenere;
- ottenere informazioni sulle date degli esami

L'esito positivo degli esami d'idoneità consentirà di norma l'iscrizione presso questa scuola. Nel caso si creasse una situazione tale da rendere impossibile l'inserimento, sarà cura della scuola di provenienza (che non avrà ancora rilasciato il nulla-osta) cercare, con lo studente e la famiglia, possibili soluzioni per garantire il diritto allo studio.